



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Il Presidente del Tribunale

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Letto l'articolo 83, comma 12, del suindicato decreto-legge, che prevede - nel quadro delle misure organizzative tese a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria - che «*Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*»;

Visto l'art. 45-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (introdotto dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, recante «*Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario*») che prevede che «*Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza*» facendo salvo il diritto del difensore presente in aula di udienza e dell'imputato di «*consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei*» (art. 146-bis, comma 4, disp. att. cpp);

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto in data 20 marzo 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia il quale



prevede che le udienze penali di cui al citato comma 12, dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 «*si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*», consentendo, al comma 2, il ricorso ai collegamenti da remoto *Skype for business e Teams «[...] laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore»*;

- Evidenziato** che nel quadro delle Linee guida adottate dal Csm con delibera del 27 marzo 2020 è stata doverosamente avviata la procedura per «*individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo*» attraverso la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e con le Camere penali locali;
- Rilevato** che il sopra indicato modello di gestione alternativa delle udienze penali non differibili ai sensi dell'art. 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non è immediatamente applicabile alla trattazione dei procedimenti relativi ai detenuti in regime di art. 41-*bis*, OP, in ragione delle peculiarità del servizio di *videoconferenza multi punto (MVDC)* erogato, in esecuzione della legge n. 11 del 1998, e succ. mod., da un'unica unità tecnico-organizzativa al fine di garantire, per esigenze di massima sicurezza, il controllo contestuale e completo della sessione audio-video e la praticabilità, in ogni momento, della fonia riservata tra difensore e detenuto;
- Vista** la circolare del 30 gennaio 2019 del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (*Utilizzo della piattaforma Skype for business per l'effettuazione di videochiamate da parte dei detenuti ed internati con familiari e/o conviventi*) dalla quale emerge che – seppure a diverso scopo – lo stadio della utilizzazione ad ampio raggio della piattaforma *Skype for business* è attualmente limitata al circuito di media sicurezza;
- Vista** la delibera del Csm in data 8 aprile 2020 in merito alla gestione delle udienze tramite collegamento da remoto presso il tribunale di sorveglianza.
- Letto** l'art. 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, che attribuisce ai capi degli uffici il potere di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Ritenuto che il differimento delle udienze previo accorpamento è la misura organizzativa idonea a prevenire, nell'immediato, il rischio che deriverebbe dalla compresenza di più soggetti e dall'affluenza in aula di udienza di avvocati spesso provenienti da diverse regioni d'Italia, in bilanciamento con il rispetto dei diritti di difesa e contenendo i tempi processuali, in attesa di individuare in concerto gli organi tecnici dell'amministrazione, gli applicativi richiesti per modulare i nuovi strumenti tecnologici in relazione alle complesse esigenze sottese alla celebrazione a distanza dei procedimenti in camera di consiglio partecipata con detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, OP;

Tanto premesso,

dispone

1. l'udienza del 16 aprile 2020 è accorpata all'udienza del 3 luglio 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati alla dott.ssa MARTONI e alla dott.ssa FALCONE, e all'udienza del 9 luglio 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati alla dott.ssa CAMPAIOLA;
2. l'udienza del 17 aprile 2020 è accorpata all'udienza del 4 giugno 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati alla dott.ssa TROVATO e alla dott.ssa SALVIO ed all'udienza del 19 giugno 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati al dott. MIRAGLIA;
3. l'udienza del 23 aprile 2020 è accorpata all'udienza del 4 giugno 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati al dott. PATARNELLO ed all'udienza del 5 giugno 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati alla dott.ssa VARI;
4. l'udienza del 30 aprile 2020 è accorpata all'udienza del 5 giugno 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati alla dott.ssa CAPPELLI, all'udienza del 4 giugno 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati al dott. PATARNELLO e all'udienza del 25 giugno 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati al dott. GIORDANO;
5. l'udienza del 14 maggio 2020 è accorpata all'udienza dell'11 giugno 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati alla dott.ssa STEFANELLI e all'udienza del 19 giugno 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati alla dott.ssa DENTATO;

6. l'udienza del 15 maggio 2020 è accorpata all'udienza del 26 giugno 2020 con riguardo ai procedimenti, già fissati, assegnati alla dott.ssa INCUTTI.

La cancelleria preposta agli adempimenti relativi alle udienze ex art. 41-bis, OP, provvederà, per ciascuna udienza e per ciascun detenuto, a notificare a quest'ultimo a mezzo della Direzione dell'istituto di detenzione, e al difensore o ai difensori a mezzo di posta certificata, il rinvio con indicazione della nuova data di udienza.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Presidente della corte di appello, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, al procuratore generale presso la corte di appello di Roma e ai COA interessati.

Dispone la comunicazione a tutti i magistrati e al personale.

Stante l'urgenza al presente provvedimento verrà data immediata esecuzione.

Roma, 8/4/2020

**p. il Presidente del Tribunale
Maria Antonia Vertaldi**

Maria Teresa Saragnano